

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1753

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore BORDON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2007

Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione per la limitazione del mandato parlamentare a due legislature consecutive

ONOREVOLI SENATORI. - Il contesto di generale sfiducia nei confronti delle istituzioni, l'elevato tasso di astensionismo elettorale, insieme al progressivo e generalizzato disinteresse per la politica - quello che Giuseppe De Rita ha efficacemente definito «menefreghismo disprezzante» - impongono una seria riflessione non soltanto al legislatore, ma all'intero sistema dei partiti e della rappresentanza politica.

La classe dirigente dei partiti è posta oggi di fronte a una grande sfida: creare un nuovo rapporto tra la politica, le persone, i cittadini e la gente comune. La percezione che ci sia uno «scollamento» fra la politica e la società civile è tale da imporre una seria riflessione su strumenti e meccanismi in grado di riavvicinare le istituzioni democratiche alle esigenze della collettività e di aumentare la potenzialità inclusiva. Raccogliere le sollecitazioni che arrivano dalla base dei partiti e dai cittadini significa, innanzitutto, offrire una risposta soddisfacente alla richiesta di cambiamento e di rinnovamento delle istituzioni, che non può che iniziare dall'interno delle stesse istituzioni rappresentative.

Nel nostro Paese un tentativo di evitare l'irrigidimento e la chiusura della classe politica si è in parte innescato, ma soltanto a livello locale, nell'ambito di quel processo di profondo rinnovamento delle autonomie locali avviatosi con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha complessivamente ridisegnato l'architettura delle istituzioni territoriali. Lungo tale solco, già con la legge 25 marzo 1993, n. 81, si è arrivati all'ineleggibilità ad un terzo mandato consecutivo per sindaci e presidenti di provincia che abbiano ricoperto la medesima carica nei due mandati precedenti. La stessa previsione è poi confluita (ed è stata mantenuta) nel testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggi, nel particolare clima politico e culturale che sta vivendo il nostro Paese, una previsione restrittiva estesa ad altri mandati rappresentativi - e in particolare al mandato parlamentare - potrebbe rappresentare un primo e importante passo per dare all'opinione pubblica il segnale del rinnovamento e per rimuovere la percezione che quella politica sia una «casta chiusa» e «autoriproduttiva».

Rispetto agli altri Paesi europei, la classe dirigente italiana ha un'età media di gran lunga più elevata (intorno ai 60-65 anni). Questa anomalia italiana non solo è destinata ad alimentare il divario e il potenziale conflitto intergenerazionale, ma comporta il rischio di produrre un ceto politico e parlamentare autoreferenziale e strutturalmente incapace di interpretare i processi di cambiamento economici e sociali.

Per di più, l'ultima modifica alla legge elettorale per l'elezione della Camera e del Senato (legge 21 dicembre 2005, n. 270) ha introdotto le cosiddette «liste bloccate», precludendo all'elettore una scelta effettiva di chi dovrà rappresentarlo nel Parlamento della Repubblica. Un Parlamento che così finisce per essere sostanzialmente nominato da poche aristocrazie o nomenclature partitiche, il che crea una ulteriore condizione di sclerotizzazione nei processi decisionali di rappresentanza istituzionale. Di più: pone un problema che riguarda la tenuta di una classe dirigente incapace di prefigurare per se stessa effettivi meccanismi di giudizio, di selezione, e dunque di ricambio.

In un sistema di democrazia compiuta classica porre un limite ai mandati di rappre-

sentanza potrebbe costituire un *vulnus*, ma io credo che oggi ci sia nel caso italiano qualche cosa che obblighi ad una forzatura di tale regola classica. Una di quelle azioni positive che consentano di rimettere in pristino il meccanismo bloccato della democrazia rappresentativa nel nostro paese, una di quelle *affirmative actions* di cui ha parlato recentemente uno dei guru della democrazia liberale, Ralf Dahrendorf.

Del resto, che tutto ciò non costituisca una bizzarria lo conferma una riflessione di pochi mesi fa di Giovanni Sartori il quale, sulla base della medesima analisi propone di vietare la rielezione consecutiva. Ed è di questi giorni la pubblicazione di un sondaggio sul più frequentato *blog* italiano, uno dei più frequentati nel mondo, quello di Beppe Grillo. In questo sondaggio poco meno della metà degli interpellati tra deputati e senatori si dice favorevole al limite dei due mandati.

Non volendo pensare che si tratti unicamente di una facile *captatio benevolentiae*, vedo anche questo come un buon viatico al proseguimento di questo disegno di legge.

Proprio in quest'ottica, il presente disegno di legge costituzionale propone la modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione, orientata a introdurre il limite del secondo mandato nell'ambito dei requisiti per l'eleggibilità rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

In attesa di una riforma costituzionale di più ampio respiro, tesa a rinnovare il ruolo centrale del Parlamento e a valorizzarne la capacità di rappresentanza e di decisione, la circoscritta modifica che si propone rappresenta un primo passo per riconnettere la democrazia diretta con la democrazia rappresentativa e, in generale, per riaffermare la fondamentale funzione del Parlamento quale «porticato» fra istituzioni e società civile.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Non sono immediatamente rieleggibili, allo scadere del mandato, i deputati che hanno esercitato due mandati consecutivi».

Art. 2.

1. All'articolo 58 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono immediatamente rieleggibili, allo scadere del mandato, i senatori che hanno esercitato due mandati consecutivi».